

Note sull'evoluzione del linguaggio giuridico giapponese

EMIL MAZZOLENI

Il linguaggio giuridico giapponese d'epoca Meiji ha conosciuto molti mutamenti semiotici prima di consolidarsi nella sua forma contemporanea. Studiando le origini (etimologiche e/o concettuali) della terminologia usata per descrivere in epoca Meiji le nuove idee occidentali, la mia ricerca vuole illustrare il progressivo accentuarsi in giapponese dello scollamento intercorrente tra il linguaggio comune ed il linguaggio normativo, focalizzandosi sulle ragioni (storiche, sociologiche, filosofiche) sottese a tale evoluzione lessicale.

Il fondamento di questo cambiamento semantico deve, a mio avviso, ricercarsi innanzitutto nella duplice paradossalità che connota, a mio parere, la dottrina tradizionale sul diritto giapponese; infatti, analizzando la normatività nipponica dal punto di vista diacronico, spesso ci si limita ad evidenziare paradossalmente soltanto gli aspetti sincronici di tale ordinamento, legati all'influenza spaziale di tre grandi fonti: (i) il diritto cinese in epoca Nara (710-784); (ii) il diritto europeo in epoca Meiji (1868-1912); (iii) il diritto statunitense dopo la Seconda Guerra Mondiale (1945-1989). Viceversa, studiando la normatività nipponica dalla sola prospettiva sincronica, spesso si focalizza prevalente attenzione solo su aspetti diacronici di tale ordinamento, legati al paradosso temporale della compresenza di modernità e di tradizione (Riminucci, 2018, p. 180; Colombo, 2018, p. 71).

In quest'ottica, l'epoca Meiji riveste una notevole importanza nella storia giuridica giapponese, poiché proprio in questo periodo storico si è osservato un vero e proprio trapianto normativo di concetti giuridici occidentali nel diritto nipponico. Il riflesso semantico più noto di tali innesti concettuali è la coniazione in epoca Meiji del nome giapponese del diritto: *kenri*.

Occorre tuttavia premettere che in giapponese (a differenza, per esempio, dell'italiano 'diritto', del francese '*droit*' o del tedesco '*Recht*') sia lessicalizzata in due differenti termini la distinzione concettuale intercorrente tra diritto oggettivo e diritto soggettivo; infatti (come, per esempio, nell'inglese '*law*'/'*right*', nell'islandese '*lög*'/'*réttur*' oppure nello sloveno '*pravo*'/'*pravica*') in giapponese il diritto oggettivo è espresso con il termine '*hōritsu*', mentre il diritto soggettivo è espresso con il termine '*kenri*' (Conte, 2009, p. 40; Mazzoleni, 2015a, p. 340).

In argomento, è interessante sottolineare come in nessuna delle grandi culture giuridiche europee che influenzarono il diritto giapponese in epoca Meiji sia lessicalizzata a livello linguistico la differenza concettuale tra diritto soggettivo e diritto

oggettivo; l'influenza anglosassone sul diritto nipponico divenne difatti rilevante soltanto in epoca Shōwa nel secondo dopoguerra, principalmente in ragione e in conseguenza all'occupazione statunitense del Giappone.

Questa evidenza linguistica è a mio avviso una spia concettuale del fatto che la differenza normativa intercorrente tra diritto soggettivo e diritto oggettivo, pur sedimentatasi nel linguaggio giuridico d'epoca Meiji, debba trovare le proprie radici culturali in un'epoca precedente e, più specificamente, nell'epoca Nara, con precipuo riferimento alle codificazioni *ritsuryō*.

Quest'ipotesi trova sostegno nel fatto che i *kanji* adoperati per tali due termini siano d'origine cinese; infatti, non esisteva affatto nell'antico Giappone un autoctono sistema di scrittura, ma si comunicava solo foneticamente: solo nel quinto secolo l'evoluzione culturale e commerciale del Paese impose la necessità di dotarsi di una forma di scrittura. Proprio il bisogno di dotarsi di ideogrammi utilizzabili nella redazione scritta delle transazioni commerciali e delle relazioni diplomatiche fu, difatti, la principale ragione alla base della scelta nipponica d'adottare in blocco i sinogrammi dell'epoca (Tollini, 2005, p. 32).

L'adattamento del popolo giapponese a questa nuova forma di scrittura non fu, tuttavia, affatto semplice; infatti, i cinesi scrivevano e leggevano questi caratteri con una metodologia differenziata da regione a regione. I giapponesi, anche se fino ad allora non avevano ancora utilizzato nessuna forma di scrittura, avevano comunque consolidato una propria fonetica che ora doveva essere adattata a tali caratteri (ecco perché si parla oggi di due letture diverse per un *kanji*).

Per dimostrare tale ipotesi, il presente saggio – rielaborando argomentazioni per la prima volta esposte *in nuce* nella mia tesi di dottorato *Potere come modalità normativa nel pensiero giuridico giapponese* (Mazzoleni, 2017b, pp. 81-94) – offrirà una specifica analisi di un determinato *kanji*: 權. Quest'arcaico sinogramma a quindici tratti nel cinese antico simboleggiava in principio una bilancia e, successivamente, per estensione metonimica, l'autorità giudiziaria (Mazzoleni, 2015b, p. 91); come ha sottolineato il giurista Andrea Ortolani (2007, p. 38), in quest'ambito va inoltre collocato uno degli accadimenti più rilevanti nella cronaca dell'influenza occidentale sul diritto in Estremo Oriente; infatti, proprio nel 1864 fu tradotto (sia in giapponese, sia in cinese) il libro *Elements of International Law* (in giapponese: *Bankoku kōhō*; in cinese: *Wanguo Gong Fa*) di Henry Wheaton (1785-1848) a cura del pastore protestante William Alexander Parsons Martin (1827-1916):

La traduzione di Martin fu il principale esempio da cui presero spunto i traduttori giapponesi per tradurre diversi termini attinenti al campo del diritto attraverso l'uso di termini in cui compare il carattere 'ken'; [...] in genere Martin utilizza 'ken' per riferirsi al potere, sia in termini astratti, sia più specificamente, (i) quando occorre parlare dei tre poteri dello Stato; (ii) quando occorre tradurre il termine 'autorità'; (iii) per tradurre, infine, il termine 'rights' nelle espressioni 'equal rights among states', 'right of self protection', 'rights of self-preservation and independence', 'finishing rights', e così via. 'Ken' è usato occasionalmente per tradurre *status*, forza, giurisdizione; in combinazione con altri caratteri,

come appunto in 'kenri', dà origine alle parole utilizzate per tradurre sovranità, neutralità, diritto, privilegio, esproprio, potere.

L'ideogramma nipponico in disamina, quindi, è – fin dalla sua fonte sinogrammatica – collegato all'idea di potere giuridico, e, più dettagliatamente, alla possibilità di produrre effetti normativi in grado di alterare una situazione giuridica; basti pensare, a titolo esemplificativo, all'utilizzo di 'ken' (権) per identificare il potere tradizionalmente attribuito all'autorità di pubblica sicurezza di limitare la libertà personale. In merito, Douglas Howland – nella sua opera *Translating the West* (2002, p. 125) – ha tentato di offrire la seguente interpretazione di tale specifico uso dell'ideogramma 'ken':

Tale utilizzo apparentemente inesatto di 'ken' nella traduzione di Wheaton è un'indicazione, credo, del fatto che Martin fosse guidato non tanto dalla distinzione tra i termini inglesi 'power', 'right' e 'authority', quanto più dalla concettualizzazione nelle lingue continentali europee – in olandese: 'regt'; in francese: 'droit'; in tedesco: 'Recht' – che potremmo caratterizzare come uso legittimo del potere giuridico e, quindi, legge e diritto come mero uso della forza.

La peculiarità normativa di tale ideogramma acquisì quindi una storica rilevanza, soprattutto in ragione del fatto che proprio questa variante grafica del *kanji* 'ken' compaia non solo nel radicale di due traducanti giapponesi di "potere giuridico" ('ken-gen' 権限 e 'kenryoku' 権力), ma anche nel vocabolo giapponese odierno 'kennō' 権能, che significa "competenza" (Mazzoleni, 2013, p. 246).

L'origine cinese di 'ken' dimostra perciò come le radici della semantica giuridica giapponese, sebbene consolidatasi solo in epoca Meiji con la rielaborazione del diritto giapponese alla luce degli schemi normativi occidentali, siano rintracciabili in un previo periodo e, nello specifico, nell'epoca della storia nipponica che più d'ogni altra subì le pressioni culturali del Celeste Impero: l'età Nara.

Dal punto di vista squisitamente giuridico, è difatti interessante osservare come proprio in tale contesto storico furono formulate per iscritto le codificazioni *ritsuryō*; in argomento, il comparatista Giorgio Fabio Colombo (2012, p. 10) così scrive:

Il compimento delle codificazioni *ritsuryō* (*ritsu*: norme penali; *ryō*: norme amministrative), che darà origine al periodo noto agli storici appunto come *ritsuryō kokka* (stato basato sulla legge) avvenne proprio in epoca Nara, la cui importanza sul diritto giapponese non deve quindi essere sottovalutata [...] perché da questa epoca remota si comincia ad addipanare un filo conduttore del diritto giapponese che può essere rintracciato per certi versi ancora in periodi recenti, recentissimi, o addirittura oggi.

L'influenza cinese sulla cultura Nara emerge difatti in diversi ambiti: nella religione (diffusione del buddhismo), nell'arte (architettura vernacolare), nella scrittura (uso dei *kanji* giapponesi sul modello dei *hanzi* cinesi) e perfino nel diritto (lo spirito confuciano che permea il diritto vigente):

In generale, questo codice seguiva le forme ed i principî di quelli cinesi, specie per quanto concerne le leggi penali, e alcuni studiosi ritengono che esso segni il punto massimo dell'influenza cinese sulle istituzioni del Giappone antico. Tuttavia, anche in questo caso, è possibile riscontrare alcuni interessanti esempi della capacità dei compilatori di coniugare il modello straniero con le esigenze indigene, come nel caso del divieto imposto dal Codice Tang al matrimonio endogamo. Le leggi penali adottate in Giappone, pur definendo varie tipologie di reato puniti con la relativa condanna (dall'esilio e dai lavori forzati sino alla pena capitale) non introdussero alcun limite alla possibilità di scegliere un coniuge all'interno del gruppo familiare. Né fu accolta l'idea di una burocrazia prescelta attraverso il sistema degli esami imperiali. Questa soluzione, adottata in Cina per selezionare i funzionari governativi, avrebbe, infatti, consentito l'accesso a mansioni di potere anche a persone di basso lignaggio; all'adozione del criterio meritocratico si preferì pertanto il mantenimento di un'aristocrazia ereditaria legata alla famiglia imperiale, dato che lo stesso potere del *tennō* era basato sul lignaggio e, dunque, ereditario (Caroli e Gatti, 2006, p. 28).

Nella prospettiva dell'archeologia linguistica nipponica, è rilevante osservare come l'utilizzo della parola '*kengen*', che oggi significa "potere", sia attestata già in epoca Nara; tale elemento mi consente di elaborare almeno *due* distinte osservazioni, concernenti rispettivamente il significante e il significato di '*kengen*'. Innanzitutto, nella prospettiva del *significante*, la presenza in epoca Nara della parola '*kengen*' dimostra ancora una volta le radici sinogrammatiche del *kanji* '*ken*' 権.

Inoltre, nella prospettiva del *significato*, è indispensabile notare come in epoca Nara la parola '*kengen*' identificasse non il potere *in genere*, ma un potere *in specie*: la facoltà di presentare petizioni sull'esercizio di un potere ablatorio da parte dell'autorità (Meale, 2014, p. 103); su tale petizione (*ge*), uno dei quindici documenti ufficiali (*kushiki*) previsti nel diritto amministrativo (*ryō*) d'età Nara, regolato dall'undicesimo articolo del codice *Kushikiryō*, Migliore (2011, p. 29) afferma:

Il *ge* era un documento con il quale gli uffici amministrativi inferiori inoltravano richieste o rapporti agli uffici dai quali dipendevano, e rientra quindi nella categoria detta '*jōshin monjo*', che significa "documenti da inoltrare ai superiori". Poteva essere indirizzata dagli otto ministeri al *Dajōkan* [il Gran Consiglio di Stato], dai dipartimenti di ciascun ministero al ministero da cui dipendevano, dagli uffici di distretto agli uffici della propria provincia. Per questo motivo, la forma del *ge* stabilita dai codici non contiene l'indicazione del destinatario. La formula conclusiva era '*tsusuhimite ge su*', che significa "si richiede rispettosamente", se era indirizzato al *Dajōkan*, o '*motte ge su*', che significa "si richiede" negli altri casi.

Come risulta confermato nei residui settantasei *ge* d'epoca Nara, attualmente custoditi presso lo *Shōsōin*, il potere (*ken*) di avanzare una petizione (*ge*) era quindi espresso con la parola '*kengen*' (Masui, 2010, p. 946); ciononostante, si osservi come tale parola sia soltanto omofona, ma non omografa all'attuale '*kengen*' (Yamada, 1972, p. 300; 1988, p. 144): il *kanji* '*ken*' 権 era, infatti, seguito non dal *kanji* 限,

bensi dal sinogramma 解. Questa conferma testuale confuta quindi l'errata congettura di Kirsten Refsing (1998, p. 219), la quale rintracciava invece la fonte etimologica della parola nipponica 'kengen' nel termine ainu 'kiroro'.

Il linguaggio giuridico cinese manifestò la sua influenza su quello nipponico (Caroli e Gatti, 2006, p. 78) sia per tutta l'epoca Sengoku (1478-1602), con specifico riferimento alla scrittura dei *bunkokuhō* (in italiano: norme della casa), fulcro giuridico del feudalesimo giapponese, sia per tutta l'epoca Tokugawa (1603-1868). In merito, Stefan Vogl (2008, p. 143) così scrive:

Il costante influsso del pensiero giuridico cinese, inoltre, si manifestò negli studi approfonditi del codice *Ch'ing* del 1740. Nel 1844 venne pubblicato un suo commento (*zōshūkuntē shinritsu isan*), che esercitò la propria rilevanza fino alla successiva epoca Meiji (1868-1912), facendo sì che il codice *Ch'ing* fungesse da modello anche per il nuovo codice penale (*shinritsu kōryō*) del 1870. Quasi contemporaneamente lo shogunato ordinò la traduzione in giapponese dei codici olandesi, sempre mantenendo il più stretto riserbo – nel 1843 la Costituzione, nel 1848 il codice penale e di procedura penale – cosicché già prima della modernizzazione del Giappone si aveva una segreta conoscenza del diritto occidentale.

L'inizio dell'interesse normativo nipponico nei confronti delle codificazioni europee può, quindi, essere individuato nella traduzione giapponese dei codici olandesi, realizzata nel 1841 dal *daimyō* Mizuno Tadakuni (1794-1851), primo consigliere dello *shōgun* Tokugawa Ieyoshi (1793-1853); la decisione di concentrarsi sul diritto dei Paesi Bassi si spiega in ragione dell'editto dello *shōgun* Tokugawa Iemitsu del 1641, il quale aprì commerci solo alle navi olandesi nel porto di Nagasaki; questa politica isolazionista (*sakoku*) terminò soltanto nel 1853 con il noto caso delle navi nere (*kurofune*) che sfociò in seguito nella firma della Convenzione Kanagawa (Serafino, 2007, p. 142).¹

Fu perciò in epoca Meiji che ebbe origine l'odierno diritto giapponese, tramite il trapianto (sia linguistico, sia concettuale) degli schemi normativi occidentali europei; come osserva Bertolini (2011, p. 103) l'attuale lingua giuridica giapponese si è consolidata proprio in epoca Meiji, alla luce della necessità di formare un ordinamento giuridico linguisticamente coerente con i mutamenti culturali, economici e politici intercorsi nella comunità nipponica, nonché per porre un argine nei confronti dell'atteggiamento di superiorità manifestato dai governi occidentali nei confronti

¹ In questo periodo molti politici nipponici iniziarono a vedere nel diritto un mezzo attraverso cui unificare il Paese e velocizzare il più possibile il processo di modernizzazione; infatti lo shock psicologico causato dalla fine del periodo isolazionista che aveva caratterizzato il periodo Edo (1603-1867) ed il conseguente collasso dello shogunato per mano del commodoro Perry, convinsero molti giapponesi che solo una nazione unita sotto le insegne imperiali e dotata d'un autonomo sistema giuridico avrebbe potuto resistere alla colonizzazione degli stranieri (Losano, 2012, p. 167).

della giurisdizione giapponese che impediva una revisione dei trattati ineguali precedentemente firmati.²

In particolare, l'esigenza di elaborare in tempi stretti una specifica semantica consona al nuovo modello giuridico indirizzò i giapponesi verso i sistemi codicistici europei: sebbene inizialmente fu prescelto il sistema francese (tanto che alcuni giuristi giapponesi suggerirono addirittura l'adozione immediata della mera traduzione diretta del Code Napoléon, come riporta Colombo, 2016, p. 256), successivamente, dopo la sconfitta francese nella guerra prussiana del 1870, i giuristi giapponesi cominciarono ad approfondire il diritto tedesco.³ Il linguaggio giuridico giapponese origina, difatti, dal linguaggio giuridico germanico; questa osservazione è confermata soprattutto in relazione alla regolazione del diritto privato nipponico: non è, difatti, un caso che il codice civile giapponese (*Minpō*), emanato nel 1896 ed in parte ancora vigente, sia quasi un calco giuridico del *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB), ultimato proprio nel 1896 ed entrato in vigore in Germania il 1 gennaio 1900.⁴

Gli sforzi di adattamento semantico dei giuristi nipponici furono diversi, soprattutto a causa dell'assenza di numerosi termini tecnici giapponesi corrispondenti ai concetti giuridici occidentali (Mazzoleni, 2019, p. 126); per questo motivo non soltanto vi furono moltissime missioni di studio effettuate da giapponesi in Europa e negli Stati Uniti, ma furono perfino invitati in Giappone alcuni stranieri esperti di diritto come consiglieri giuridici del Governo, tra i quali il francese Gustave Boissonade, il tedesco Hermann Roesler e l'italiano Alessandro Paternostro (Losano, 1973, p. 537).

Alessandro Paternostro fu per tredici anni Deputato del Regno d'Italia (dal 1886 al 1899), iscritto nella compagine politica della "sinistra storica" sotto la guida di Francesco Crispi, con il quale ebbe peraltro pessimi rapporti; anzi, fu proprio l'interruzione della collaborazione con Crispi a spingere Paternostro ad accettare l'incarico di consigliere giuridico del Governo giapponese. Paternostro fu perciò l'unico italiano dei trentasette consiglieri stranieri invitati in Giappone durante l'epoca Meiji nel campo della politica, della diplomazia e della legislazione (Gallini, 2013, p. 1521).⁵

² Sull'influenza della cultura iberica (sia portoghese, sia spagnola) nel diritto giapponese segnalò i testi di Wenceslau de Moraes (1854-1929) (Losano, 2017b) e di Enrique Dupuy de Lôme (1851-1904) (Losano, 2017c).

³ L'influsso tedesco non si limitò al solo diritto; per esempio, le divise militari tedesche furono usate come modello per le divise scolastiche giapponesi (*seifuku*): sia quelle maschili (*gakuran*), quelle sia femminili (*fuku*).

⁴ L'attuale diritto delle obbligazioni (*Schuldrecht*) tedesco mostra, tuttavia, notevoli divergenze rispetto a quello in vigore nell'ordinamento giuridico giapponese, in quanto, su pressione comunitaria, è intervenuta in Germania una profonda riforma di tale disciplina (*Schuldrechtsmodernisierung*) con la legge 26 novembre 2001, n. 3138 (*Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts*), entrata in vigore il primo gennaio 2002 (Kitagawa, 2007, pp. 11-56).

⁵ Per quanto concerne la bibliografia di e su Paternostro, segnalò l'accurata ricostruzione di Mario Giuseppe Losano (2017a) che fin dal suo soggiorno in Giappone nel 1972 ha riscoperto la figura e l'opera di quest'illustre giurista e filosofo per lungo tempo dimenticato. Per quanto concerne le fonti

Per effettuare una corretta disamina della parola ‘*kengen*’ così come usata da Alessandro Paternostro occorre a mio avviso prendere in considerazione *due* testi:⁶ (i) *Hōrigaku kōgi* (Corso di Filosofia del diritto, 1889);⁷ (ii) *Kokusaihō oyobi jōyaku kaisei ni kakawaru Paterunosutoroshi enjutsu* (Lezioni di Paternostro sul diritto internazionale e sulla revisione dei trattati, 1880).⁸

Innanzitutto, dal punto di vista della semantica normativa, effettuando un confronto tra il testo originale del corso di Paternostro in lingua francese (e la traduzione italiana di Mario Giuseppe Losano) con la rispettiva traduzione giapponese di Miyazaki Kōzō, si osserva come la parola giapponese ‘*kengen*’ (il termine ‘*kenryoku*’, che significa alternamente “autorità” oppure “potere” non esisteva ancora in epoca Meiji) sia stata adoperata undici volte per tradurre il termine francese ‘*pouvoir*’ (in italiano: ‘potere’),⁹ ma una sola volta per tradurre la parola francese ‘*requis*’ (in italiano: ‘richiesta’),¹⁰ sostantivazione del participio passato del verbo francese ‘*requérir*’ (in italiano: ‘richiedere’), la cui radice etimologica rimanda al verbo latino ‘*requirere*’; quest’opzione semantica è motivata, a mio avviso, dal fatto che nel periodo Meiji la parola ‘*kengen*’ designasse non soltanto il potere in *genere*, ma anche una sua specifica manifestazione in *specie*: il potere di petizione, come attestato sia da Hepburn, sia dall’art. 30, *Kenpō* Meiji (1867, p. 289; 1872, p. 231).¹¹

Inoltre, dal punto di vista della pragmatica normativa, esaminando le attualmente inedite lezioni di Paternostro sul diritto internazionale, relative nello specifico alla tematica della revisione dei trattati internazionali (problema di primaria importanza in un Giappone all’epoca alle prese con la revisione dei trattati ineguali che erano

utilizzate ai fini della presente ricerca, rilevano, prioritariamente, le opere di Paternostro tradotte in giapponese, consultabili presso la *Kokuritsu Kokkai Toshokan*, che raccoglie la quasi totalità dei pareri legali resi da Paternostro durante la sua attività in Giappone, e la *Tōkyō Daigaku Toshokan*, che raccoglie le traduzioni giapponesi dei corsi tenuti in lingua francese da Paternostro in tale università: *Hōrigaku kōgi*; *Kokusaihō kōgi*; *Kokusaihō kōgi*; *Gyōseihō kōgi* (Ortolani, 2014, p. 181).

⁶ Questo saggio si pone idealmente in continuità con la seguente linea di ricerca: “Avevo insomma in mente di fare, per la filosofia del diritto, quello che era stato fatto analizzando la terminologia usata dai giornali cinesi per descrivere le nuove idee occidentali; ricerca il cui risultato era poi stato pubblicato in un introvabile saggio” (Losano, 2006, p. 344).

⁷ Il testo giapponese è disponibile al sito <http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/786155>. Per la versione francese e la traduzione italiana cfr. Losano, 2017a, pp. 103-163 (il testo è disponibile anche online al link riportato in bibliografia).

⁸ Manoscritto inedito conservato presso la Kyoto Daigaku Toshokan (Biblioteca dell’Università di Kyoto), tradotto in giapponese oralmente da Adachi Mineichirō e trascritto da Nakamura Fujino Susumuki nel 1880. In tale testo, il problema della revisione dei trattati è analizzato da Paternostro non in *specie*, ma in *genere*, ricorrendo alla categoria del potere (Di Mattia, 1989, pp. 556-568; Mori, 2007, pp. 43-64).

⁹ Testo francese: pp. 133; 137; 139; 153; 155; 157; 159; 161; testo giapponese: pp. 189; 191; 193; 209; 211; 213; 216; 231.

¹⁰ Testo francese: p. 145; testo giapponese: p. 203.

¹¹ Per un confronto sul diritto all’informazione nel *Kenpō* Meiji e nel *Kenpō* attuale segnalo Mazoleni, 2016, p. 681.

stati imposti dalle potenze occidentali), emerge l'utilizzo di *'kengen'* per designare il potere del plenipotenziario di controfirmare un trattato internazionale.

Queste semplici osservazioni semiotiche sul nome giapponese del potere giuridico in Alessandro Paternostro mostrano il lento processo evolutivo conosciuto dal termine giapponese *'kengen'*, il quale, dal significato originale di “petizione” (attestato in epoca Nara), ha successivamente assunto il significato più ampio di “potere giuridico”, consolidamento conclusosi in epoca Shōwa.

Tale mutamento di significato nel termine *'kengen'* nasce dall'ambiguità del significante *'ken'* 権, il quale, secondo gli studi di Douglas Howland (2002, p. 196), assunse nell'epoca Meiji tre distinti significati alternativi, attestati in altrettante diverse opere filosofiche di questo periodo.

In primo luogo, il filosofo Katō Hiroyuki (1836-1916) usò nel suo *Tonarigusa* l'ideogramma *'ken'* per esprimere il concetto “potere dello stato” nel significato di “potere di governo”; in questo ambito, tale *kanji* compare anche nei tre neologismi conati per tradurre i tre livelli dell'anaclosi (in greco: ἀνακύκλωσις; translitterazione: *anakyklōsis*) dei sistemi politici (*seiken*) formulati dalla filosofia aristotelica: la monarchia (*kunshuken*) - “governo del monarca”, l'aristocrazia (*kizokuken*) - “governo delle famiglie illustri” e la democrazia (*hitoken*) - “governo del popolo”; tuttavia, già nel suo successivo libro intitolato *Rikken seitai ryaku*, Katō Hiroyuki preferì optare per il distinto ideogramma *seiji* 政治 che attualmente designa la politica governativa (Yanabu, 1982, p. 155).

In secondo luogo, il filosofo Nishi Amane (1829-1897) nella sua opera *Hyakugaku renkan* (Enciclopedia delle scienze, 1871) ed il filosofo Tsuda Mamichi (1829-1903) nella sua opera *Taisei kokuhōron* (Trattato sul diritto dei Paesi Occidentali, 1867) adoperarono l'ideogramma *'ken'* per esprimere la teoria della separazione dei poteri (*kenpei*) di Montesquieu; il sintagma *'san dai ken'* - che significa “i tre grandi poteri” - resiste anche nel lessico giapponese contemporaneo.¹²

In terzo luogo, l'ideogramma *ken* ricorre nelle seguenti espressioni ideate da Fukuzawa Yukichi nel suo *Seiyō jijō* (Le condizioni di vita in Occidente, 1866): *'jiritsu no ken'* che significa “arbitrio”; *'jishu no ken'* che significa “autonomia”; *'shuken'* che significa “sovranità”; *'kokken'* che significa “autorità”; *'kenri'* che significa “diritto soggettivo”. (Fukuzawa, 2013, pp. 74-77).

Nel periodo Heisei (1889-2019) fu quindi lessicalizzata la distinzione esistente fra i traduttori giapponesi per potere *'kengen'* (権限) e *'kenryoku'* (権力), paralleli, per esempio, ai vocaboli coreani *gwonhan* (권한) e *gwonlyeon* (권력), dal punto di vista sia del significante, sia del significato.

¹² Lo stesso Nishi Amane, in una lettera (scritta in giapponese, ma accompagnata da una traduzione in olandese, come si soleva fare nel periodo Meiji) a Johann Joseph Hoffmann (1805-1878), che all'epoca insegnava Diritto giapponese all'Università di Leiden, afferma la “necessità di confrontarsi con il pensiero di Descartes, Locke, Hegel e Kant”, come difatti fece nella mai pubblicata *Seihōsetsu yaku* (Lineamenti di diritto naturale). (Havens, 1970, 2015, p. 50).

Nella prospettiva del *significante*, ‘*kengen*’ e ‘*kenryoku*’ sono entrambe parole composte da *due* distinti *kanji*; poiché ho già in precedenza analizzato il *kanji* ‘*ken*’ 権, procederò ora alla disamina prima del *kanji* ‘*ryoku*’ 力 e, successivamente, del *kanji* ‘*gen*’ 限.

Innanzitutto, il *kanji* ‘*ryoku*’ 力 è un noto radicale a due tratti che designa (sia onticamente, sia deonticamente) i diversi concetti di potenza, capacità, abilità (sia un’abilità fisica, sia una capacità normativa). Questo *kanji*, difatti, ricorre, a titolo esemplificativo, oltre in ‘*kenryoku*’ (che significa appunto “potere”), anche in ‘*tairyoku*’ (che significa “forza”), ‘*doryoku*’ (che significa “sforzo”) e, infine, in ‘*jistryoku*’ (che significa “destrezza”). (Frellesvig, 2011, p. 235).

Viceversa, il *kanji* ‘*gen*’ 限, a differenza di ‘*ken*’ 権, è invece un ideogramma a nove tratti che designa il concetto di “limite”; nello specifico, nella prospettiva della semantica normativa, si attesta la sua presenza nella profonda riforma linguistica (approvata il 14 ottobre 2004; entrata in vigore il primo aprile 2005) intervenuta sui primi tre libri del codice civile giapponese (*Minpō no ichibu wo kaisei suru hōritsu*) (Nakata, 2005, p. 87). Ortolani (2012, p. 49) così descrive tale mutamento semantico conosciuto dal codice civile giapponese:

Il punto principale della riforma è stato l’ammodernamento della lingua, operato sulla base di due principi: da una parte un ammodernamento tecnico-legislativo, che si è combinato ad un ammodernamento puramente linguistico. L’ufficio legislativo del governo è stato il proponente principale delle modifiche del primo tipo; la riforma non poteva evitare di armonizzare la terminologia e lo stile del codice civile e delle altre leggi. Pertanto, i noti *tadashigaki*, cioè le eccezioni alla regola introdotte tramite la congiunzione avversativa *tadashi* e scritte attraverso frasi implicite e concise, sono stati parafrasati ed espressi attraverso frasi esplicite di comprensione più immediata. Si è armonizzato e razionalizzato l’uso di *toki* [«quando»] e *baai* [«nel caso in cui»], di *tekiyō* [«applicazione di una norma»] e *junyō* [«applicazione di una norma *mutatis mutandis*»].

Si osservi, tuttavia, che spesso il termine ‘*kengen*’ è scritto accostando all’ideogramma ‘*ken*’ 権 non il più frequente l’ideogramma ‘*gen*’ 限, che significa “limite”, bensì l’omofono ideogramma ‘*gen*’ 原 che significa “causa” o “principio” o “origine”, similmente al significato del termine greco *archè* (ἀρχή); difatti, questo ideogramma a dieci tratti si rinviene, a titolo esemplificativo, non soltanto nei termini ‘*genjin*’ (che significa “uomo primitivo”), ‘*genshi*’ (che significa “atomo”), ‘*genkei*’ (che significa “prototipo”), ‘*genkō*’ (che significa “manoscritto”), ‘*genzai*’ (che significa “peccato originale”), ma anche nella parola giuridica ‘*gensoku*’ (che significa “principio generale”). In merito, la studiosa giapponese Mami Hiraike Okawara (2004, p. 37) ha illustrato la distinzione concettuale tra ‘*kengen*’ 権限 e ‘*kengen*’ 権原 nel modo seguente:

‘*Kengen*’ [権限] e ‘*kengen*’ [権原], sebbene siano pronunciati in modo identico, differiscono rispettivamente nella scrittura del secondo kanji, che pertanto permette di differenziare il significato dei due termini. Di conseguenza, il primo ‘*kengen*’ [権限] indica il limite del potere degli enti pubblici (centrali e locali), delle imprese o delle altre organizzazioni individuali. Il secondo ‘*kengen*’ [権原], invece, è usato per indicare le ragioni normative che giustificano una determinata condotta giuridica. Nel linguaggio ordinario l’uso del primo ‘*kengen*’ [権限] trasmette, comunque, più il significato del potere che quello della sua limitazione; inoltre, il secondo ‘*kengen*’ [権原] non è adoperato nel giapponese quotidiano. In conclusione, il giapponese giuridico usa due termini omonimi con ideogrammi distinti per sottolineare la distinzione tra la limitazione del potere (c.d. potere negativo) e le ragioni positive (c.d. potere positivo), mentre nel giapponese ordinario, in assenza del secondo ‘*kengen*’ [権原], il primo ‘*kengen*’ [権限] significa semplicemente “potere”.

Inoltre, nella prospettiva del *significato*, si osservi come nell’attuale lessico giuridico giapponese si sia consolidata nel periodo Heisei una radicale distinzione tra la parola ‘*kengen*’ e la parola ‘*kenryoku*’: sebbene entrambi i vocaboli designino il concetto di potere, ‘*kengen*’ è utilizzato nel senso di potere di matrice tradizionale confuciana orientale (Mazzoleni, 2017a, p. 484); viceversa, ‘*kenryoku*’ è adoperato per indicare il concetto di potere di modello europeo occidentale: per esempio, il termine ‘*kenryoku*’ è stato usato nella traduzione giapponese di Yasuhiro Otsuki del *Digesto* (*Gakusetsui*) per rendere il termine latino ‘*potestas*’ (Yanabu, 2015, p. 138).

In tale contesto è, a mio avviso, indispensabile sottolineare come nella giurisprudenza dottrinale nipponica la parola ‘*kenryoku*’ sia stata usata anche per esprimere vocaboli variamente affini o comunque connessi al concetto di potere giuridico, come, a titolo esemplificativo, nel diritto privato, il termine traducendo il concetto di diritto potestativo (*kenri kenryoku*) oppure, nel diritto pubblico, la parola indicante il concetto di potere militare (*tōsui kenryoku*) (Ōtsuka, 2011, p. 55).

La lessicalizzazione a livello semantico di tale distinzione non è peraltro un *unicum* della lingua giapponese, ma emerge, a titolo non esaustivo, in almeno altre *tre* lingue naturali: (i) una lingua altaica: il coreano, che distingue – adottando il metodo di translitterazione McCune-Reischauer – tra ‘*kwōnhan*’ e ‘*kwōllyōk*’; (ii) una lingua austroasiatica: il vietnamita, che distingue tra ‘*quyền*’ e ‘*phép*’; (iii) una lingua sino-tibetana: il tibetano, che distingue tra ‘*nus shugs*’ e ‘*dbang cha*’.

Dal punto di vista del linguaggio legislativo nipponico, la mia congettura è sostenuta, per quanto concerne la *datazione* di tale lessicalizzazione, dai risultati di uno studio – da me effettuato durante un soggiorno di ricerca finanziato dall’Università di Milano presso l’Università di Tokyo – nei *database* normativi giapponesi offerti dalla *Kokuritsu Kokkai Toshokan* (Biblioteca nazionale del Parlamento), nei quali emerge come la parola ‘*kengen*’ sia stata ad oggi adoperata per designare il concetto di potere addirittura in centosessantatré leggi; viceversa, il vocabolo ‘*kenryoku*’ è stato utilizzato soltanto in tredici atti normativi, tutti peraltro promulgati o emendati da normative recenti: questa statistica dimostra quindi come tale lessicalizzazione si sia consolidata solo in epoca Heisei.

In conclusione, il problema della lingua giuridica non solo giapponese è reputare che le lacune presuppongano sempre un'attività creativa dell'interprete. Il legislatore, più o meno consapevolmente, cerca dunque sempre di esplicitare il più possibile le proprie volontà, affinché gli effetti giuridici corrispondano ai propri originari intenti. In Giappone, tuttavia, questo genera costruzioni linguistiche oltremodo pesanti, lunghe e complesse. Naturalmente in ogni lingua vi è uno scollamento tra il linguaggio comune ed il linguaggio giuridico, ma mi pare che in giapponese questo distacco sia più accentuato. Ed è questo dunque il problema che mi pare affligga la lingua giuridica giapponese: una prosa comprensibile e non troppo lontana dal linguaggio comune implica necessariamente una certa vaghezza. Eliminare la vaghezza vuol dire creare una lingua innaturale ed estremamente complessa. In entrambi i casi l'interprete della norma, ed in particolare il traduttore, incontra notevoli difficoltà.

Riferimenti bibliografici

- Bertolini, Elisa (2011). *La tutela dei diritti fondamentali in Giappone. Studio storico-giuridico tra tentazioni occidentali e radicamento asiatico*. Napoli: Jovene.
- Caroli, Rosa; Gatti, Francesco (2006). *Storia del Giappone*. Roma-Bari: Laterza.
- Colombo, Giorgio Fabio (2012). "Tra norma e principio: storia e mitologia dei codici dell'epoca Nara". In Maurizi, Andrea (a cura di). *La cultura del periodo Nara*. Milano: Franco-Angeli, pp. 9-17.
- Colombo, Giorgio Fabio (2016). "Giappone". In Negri, Alba (a cura di). *Sistemi giuridici nel mondo*. Torino: Giappichelli, pp. 238-256.
- Colombo, Giorgio Fabio (2018). "Auto-orientalismo, americanismo e riforme giuridiche nel Giappone contemporaneo". In Cestari, Matteo; Coci, Gianluca; Moro, Daniela; Specchio, Anna (a cura di), *Orizzonti giapponesi. Ricerche, idee, prospettive*. Roma: Aracne, pp. 69-90.
- Conte, Amedeo Giovanni (2009). *Res ex nomine*. Napoli: Editoriale scientifica.
- Di Mattia, Luigina (1989). "Il contributo di Alessandro Paternostro alla revisione dei trattati internazionali con il Giappone". In Gallotta, Aldo; Marazzi, Ugo (a cura di). *La conoscenza dell'Asia e dell'Africa in Italia nei secoli XVIII e XIX*. Napoli: Istituto Universitario Orientale di Napoli, vol. III, tomo I, pp. 556-568.
- Frellesvig, Bjarke (2011). *A History of the Japanese Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fukuzawa, Yukichi (2013). *Seiyō jijō. Shohen* (Le condizioni di vita in Occidente. Prima edizione). Riproduzione fotostatica della prima edizione del 1866. A cura di Hirayama Yō. Tokyo: Tokiwa shobō.
- Gallini, Davide (2013). "Alessandro Paternostro". In Birocchi, Italo; Cortese, Ennio; Mattone, Antonello; Miletti, Marco Nicola (a cura di). *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII–XX secolo)*. Bologna: Il Mulino, vol. II, pp. 1521-1522.
- Havens, Thomas R. H. (1970, 2015). *Nishi Amane and Modern Japanese Thought*. Princeton: Princeton University Press.
- Hepburn, James Curtis (1867, 1872). *A Japanese-English and English-Japanese Dictionary*. Tokyo: Maruya.

- Howland, Douglas (2002). *Translating the West. Language and Political Reason in Nineteenth Century Japan*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Kitagawa, Zentaro (2007). "Japanese Civil Law and German Law from the Viewpoint of Comparative Law." In: Kitagawa, Zentaro; Riesenhuber, Karl (Eds.). *The Identity of German and Japanese Civil Law in Comparative Perspectives*. Berlin: Walter de Gruyter, pp. 11-56.
- Losano, Mario Giuseppe (1973). "Tre consiglieri giuridici europei e la nascita del Giappone moderno". In *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 3, pp. 517-677.
- Losano, Mario Giuseppe (2006). "Il corso di filosofia del diritto del consigliere giuridico Alessandro Paternostro a Tokyo nel 1889". In *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, 83, pp. 341-372.
- Losano, Mario Giuseppe (2012). "Trapianti giuridici: il contributo di Alessandro Paternostro al costituzionalismo giapponese". In Rugge, Fabio (a cura di). *Il trasferimento internazionale dei modelli istituzionali*. Bologna: Il Mulino, pp. 159-187.
- Losano, Mario Giuseppe (2017a). *Alle origini della filosofia del diritto in Giappone. Il corso di Alessandro Paternostro a Tokyo nel 1889*. Torino: Lexis. [già edito nel 2011 presso München: Bayerische Staatsbibliothek – Zentrum für Elektronisches Publizieren. Disponibile anche online al seguente link: <https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search?isbn=978-3-88008-006-5>].
- Losano, Mario Giuseppe (2017b). *Il portoghese Wenceslau de Moraes e il Giappone ottocentesco*. Torino: Lexis.
- Losano, Mario Giuseppe (2017c). *Lo spagnolo Enrique Dupuy e il Giappone ottocentesco*. Torino: Lexis.
- Masui, Kanenori (2010). *Nihon gogen kōjiten* (Dizionario etimologico del giapponese). Kyōto: Mineruva shobō.
- Mazzoleni, Emil (2013). "Dovere deontico e dovere anankastico in giapponese." In *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, 90/2, pp. 245-251.
- Mazzoleni, Emil (2015a). "Iconologia giapponese della giustizia: tre ikonemi." In *Heliopolis. Culture Civiltà Politica*, 13, pp. 85-92.
- Mazzoleni, Emil (2015b). "Il nome giapponese del diritto." In *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, 92/2, pp. 333-340.
- Mazzoleni, Emil (2016). "Kisha kurabu. Frammento di deontologia giornalistica giapponese." In *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, 93/4, pp. 679-688.
- Mazzoleni, Emil (2017a). "La ricezione del pensiero kelseniano in Giappone." In *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, 94/2-3, pp. 481-487.
- Mazzoleni, Emil (2017b). *Potere come modalità normativa nel pensiero giuridico giapponese*. Tesi di dottorato reperibile al seguente link: <https://air.unimi.it/handle/2434/465137#.XSbItugzYuQ>
- Mazzoleni, Emil (2019). "Kaizen. Responsabilità sociale d'impresa nel diritto giapponese." In *Trento Student Law Review*, 2 (2019), pp. 119-135.
- Meale, Agostino (2014). *Il potere amministrativo degli enti locali. I poteri della pubblica amministrazione territoriale*. San'Arcangelo di Romagna: Maggioli.
- Migliore, Maria Chiara (2011). *I documenti ufficiali del periodo di Nara (710-784)*. Roma: Edizioni Nuova Cultura.
- Mori, Seiichi (2007). "Paterunosutoro to jōyaku kaisei" (Paternostro e la revisione dei trattati). In *Hōgaku Kenkyū*, 69, pp. 43-64.

- Nakata, Hiroyasu (2005). "Minpōten no gendaigoka" (La modernizzazione del linguaggio del codice civile). In *Jurisuto*, 31, pp. 85-95.
- Okawara, Mami Hiraike (2004). "Legal Japanese Viewed through the Unfair Competition Prevention Law." In Gibbons, John; Prakasam, V.; Tirumalesh, K. V.; Nagarajan, Hemalatha (Eds.). *Language in the Law*. Telangana: Orient Blackswan, pp. 24-42.
- Ortolani, Andrea (2007). "La nascita del linguaggio giuridico giapponese moderno." In Ajani, Gianmaria; Serafino, Andrea; Timoteo, Marina (a cura di). *Diritto dell'Asia orientale*. Torino: UTET, pp. 31-41.
- Ortolani, Andrea (2012). "La lingua giuridica giapponese. Nascita, evoluzione e problemi attuali." In *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 42/2, pp. 35-63.
- Ortolani, Andrea (2014). "The Italian Legal Model Outside of Europe: Japan." In *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 3, pp. 177-196.
- Ōtsuka Akio (2011). "Kōporēto gabanansu ni okeru kyōteki kadai" (Problemi attuali di corporate governance). In *Tsukuba Law School*, 10, pp. 51-79.
- Refsing, Kirsten (1998). *The Origins of the Ainu Language. The Ainu Indo-European Controversy*. London-New York: Routledge.
- Riminucci, Michela (2018). "L'introduzione del diritto del lavoro in Giappone." In Villani, Paolo; Hayashi, Naomi; Capponcelli, Luca (a cura di). *Riflessioni sul Giappone antico e moderno Volume III*. Roma: Aracne, pp. 177-198.
- Serafino, Andrea (2007). "Riforme e resistenze: il caso del Giappone." In Ajani, Gianmaria; Serafino, Andrea; Timoteo, Marina (a cura di). *Diritto dell'Asia orientale*. Torino: UTET, pp. 133-169.
- Tollini, Aldo (2005). *La scrittura del Giappone antico*. Venezia: Cafoscarina
- Vogl, Stefan (2008). "Giappone." In Diurni, Amalia (a cura di). *Percorsi mondiali di diritto privato e comparato*. Milano: Giuffrè.
- Yamada, Hideo (1988). "Nara jidai ni okeru Dajōkanfu ni tsuite". In Sakamoto, Tarō (a cura di). *Zoku Nihon kodaishi ronshū*. Tokyo: Yoshikawa kōbunkan, pp. 137-169.
- Yanabu Akira (1982). *Hon'yakugo seiritsu jijō* (Le circostanze della nascita delle parole della traduzione). Tokyo: Iwanami shoten.
- Yanabu Akira (2015). "The Concept of «Rights»". In Fogel, Joshua A. (Ed.), *The Emergence of the Modern Sino-Japanese Lexicon: Seven Studies*. Leiden: Brill, pp. 125-139.

